

TI_GERICHTE 30.2004.46 vom 3. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.46_d20040503

FR: TI_GERICHTE 30.2004.46 du 3 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 30.2004.46 del 3 maggio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 23

febbraio 2004 (doc. VI/3) e nella relativa tassazione d'ufficio del 9 marzo 2004 (doc. VI/1). Su questo punto la decisione dell'Amministrazione è confermata. 2.9. Il ricorrente chiede inoltre di essere esonerato dal versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per le remunerazioni versate a _____ nel 2002 (Fr. 1'600.-), poiché inferiori a Fr. 2'000.- annui e provenienti da un'attività accessoria. Secondo l'art. 5 cpv. 5 frase 1 LAVS, il Consiglio Federale può emanare prescrizioni secondo le quali le remunerazioni di poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, nel salario determinante. Facendo uso di questa facoltà il Consiglio Federale ha emanato l'art. 8 bis OAVS, secondo il quale le remunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano i Fr. 2'000.- per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione. Secondo il N. 2086 delle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), edite dall'UFAS, che hanno precisato questo concetto, è possibile rinunciare alla riscossione dei contributi paritetici sulle remunerazioni facenti parte del salario determinante se - le remunerazioni sono il prodotto di un'attività accessoria; - le remunerazioni sono di poco conto; - il datore di lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei contributi. Queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Inoltre, la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa e presuppone il consenso del lavoratore e del salariato. Se esiste tale accordo e se è rispettata la procedura indicata nel N. 2104, la decisione degli interessati vincola la cassa di compensazione (N. 2098 DRC). L'accordo del salariato deve essere messo per iscritto e può sempre essere revocato. L'accordo tacito può essere ammesso solo entro precisi limiti si vedano le direttive relative alla riscossione dei contributi al numero 2102. Il datore di lavoro non può imporre l'accordo al salariato (N. 2100 DRC). L'accordo del salariato è valido solo se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, alle conseguenze del mancato pagamento dei contributi, che comporta una diminuzione della base di calcolo (costituita dai contributi stessi) per future rendite di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità (N. 2101 DRC). Il datore di lavoro, che vuole rinunciare alla riscossione dei contributi deve prima chiedere l'autorizzazione alla cassa di compensazione e presentarle il testo che sarà consegnato al salariato, conformemente al N. 2101 DRC, a meno che egli usi un formulario della cassa di compensazione (N. 2104 DRC). Il datore di lavoro deve tenere i conti che gli permettono di stabilire gli importi riscossi da ogni salariato per anno civile a titolo di remunerazioni di poco conto per attività accessorie in modo che, su questa base, si possa verificare se il limite è raggiunto (N. 2107 DRC). Infine, è conforme alle disposizioni legali

la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo (in questo senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della Commissione AVS del Cantone di Zurigo pubblicata in: SVR 1995 AHV N. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in: SVR 1996 AHV N. 77 pag. 233). Il guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale che può essere di natura dipendente o indipendente. Non vi è dunque guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall'esercizio di diverse attività lucrative senza che l'una o l'altra possa essere considerata attività principale, il guadagno proveniente da un'attività accessoria rappresenta una parte importante del reddito totale dell'assicurato, oppure se il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale (N. 2088 DRC). Fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da attività quale giornalieri, lavandaie, donne addette alla pulizia, stiratrici, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio (N. 2089 DRC), persone che esercitano funzioni pubbliche o negli organi di numerose società, associazioni o altre istituzioni o commissioni (N. 2090 DRC). Al contrario l'attività svolta dalle casalinghe è parificata ad un'attività principale, per cui il guadagno derivante da un'altra attività lucrativa è considerato come accessorio (Pratique VSI 2000 pag. 46). Il TFA ha stabilito che le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c). Va infine rilevato che con decisione del 5 gennaio 2001, nella causa DG R. SA, H 239/00, il TFA ha fatto riferimento all'esposizione delle norme e delle direttive indicate dal TCA nella propria sentenza, affermando che all'esposizione sopra riportata può essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.10. Nel caso di specie, a proposito di _____ emerge che il ricorrente, come da sua stessa ammissione, non ha sottoscritto alcuna una dichiarazione di rinuncia non conoscendone infatti l'esistenza e l'obbligatorietà per poter rinunciare alla riscossione dei contributi sulle remunerazioni di poco conto per delle attività accessorie. Malgrado sia stato deciso che è conforme alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo, il RII non ha, né in sede d'opposizione né tanto meno davanti a questo TCA, prodotto la richiesta dichiarazione di rinuncia debitamente controfirmata dal lavoratore in causa. Giudicando, di conseguenza, che le condizioni cumulative sopra descritte non sono state adempiute, questo Tribunale ritiene che non vi siano gli estremi per poter esonerare il datore di lavoro dal pagare gli oneri sociali sul salario versato al suo collaboratore. La ripresa effettuata sull'importo di Fr. 1'600.- è pertanto corretta. Anche su questo aspetto, la decisione impugnata va confermata. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione su opposizione della Cassa confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.